

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA



Regolamento del Congresso Nazionale

(aggiornato con le modifiche approvate dal XVII Congresso Nazionale di Roma 2003)

Art. 1

Sino a quando non si sarà provveduto alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, a norma del punto 2, la Presidenza del Congresso viene assunta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci. Egli è assistito dal Segretario Nazionale.

Art. 2

Il Presidente provvisorio del Congresso ne dichiara l'apertura e provvede perché il Congresso proceda alla elezione:

- a) dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un primo e un secondo Vicepresidente, da un Segretario, da tre Questori;
- b) della Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da tre membri, che eleggono tra i propri componenti il Presidente;
- c) della Commissione Elettorale, composta a tre scrutatori, che eleggono fra i propri componenti il Presidente.

L'incarico di membro di questa commissione è incompatibile con la qualifica di candidato o consigliere nazionale già in carica per elezione.

Art. 3

La Commissione per la Verifica dei Poteri ha il compito di:

- a) procedere all'accertamento del numero di voti assegnati a ciascun Comitato, in base alle risultanze del tesseramento comunicate alla Segreteria Nazionale, e di predisporre l'elenco per le votazioni in tre copie (una copia sarà consegnata alla Presidenza, una alla Commissione Elettorale ed una sarà affissa all'Albo del Congresso);
- b) convalidare le deleghe rilasciate ai congressisti sulla base del verbale dell'Esecutivo Provinciale o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Presidente, con riserva di inviare entro un mese il relativo verbale;
- c) verificare le liste elettorali;
- d) decidere in via provvisoria sui reclami, anche orali, che fossero proposti;
- e) riferire al Congresso i propri deliberati e sottoporli alla ratifica dell'Assemblea.

Art. 4

Il Presidente del Congresso:

- a) dirige i lavori;
- b) fa osservare il regolamento;
- c) mantiene l'ordine con poteri di richiamo e di espulsione dalla sala;
- d) concede la facoltà di parlare;
- e) stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati;
- f) vigila sull'attività del Segretario, degli Scrutatori, dei Questori e delle Commissioni;
- g) decide sulle questioni procedurali e sottopone al giudizio del Congresso eventuali reclami contro le deliberazioni della Commissione Verifica Poteri.

Art. 5

Il primo Vicepresidente ed, in caso di assenza o di impedimento, il secondo Vicepresidente, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 6

I Questori sovrintendono, sotto la direzione del Presidente, alla polizia del Congresso.

Art. 7

La Commissione Elettorale accerta e registra i voti delle deliberazioni.

Art. 8

Il Congresso può procedere alla nomina di Commissioni perché riferiscano su un determinato argomento. Ove si verifichi dissenso in seno alla Commissione, le relazioni potranno essere plurime.

Art. 9

Il Presidente apre e chiude le sedute; annuncia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno.

Art. 10

Ciascun delegato avrà la parola dal Presidente nell'ordine in cui l'abbia chiesta.

Nessuno potrà parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per richiamo al Regolamento, per fatto personale o dichiarazione di voto.

Art. 11

I richiami al Regolamento saranno discussi e decisi con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

Il Presidente stabilirà, per ogni argomento, il limite di tempo assegnato a ciascun oratore. Tale limite è fissato in cinque minuti per le dichiarazioni di voto.

Art. 13

Le votazioni –ad eccezione di quelle per l'elezione del Consiglio Nazionale, che devono essere fatte per scrutinio segreto- vengono prese per alzata di mano o, in caso di incertezza, per divisione in sala; ove un quarto dei delegati ne facciano richiesta, si dovrà procedere per scrutinio segreto.

Art. 14

Il Congresso stabilisce, su proposta del Presidente, il termine ultimo per la presentazione delle liste e l'orario delle votazioni. Le liste vanno presentate alla Presidenza, che le sottopone alla Commissione Verifica Poteri per il controllo e, successivamente, ne dispone la stampa sulle schede che verranno consegnate ai delegati.

Art. 15

Per l'elezione del Consiglio Nazionale, il numero dei candidati di ogni lista non deve essere inferiore ad un terzo, né superiore al numero dei componenti da eleggere. Non si può essere candidati in più liste. Di ogni candidato deve essere sottoscritta l'accettazione, con firma chiaramente leggibile.

Ogni lista, per essere presentata alla Presidenza, deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei voti presenti al Congresso. Le liste vanno contrassegnate da un numero, nell'ordine di presentazione, ed eventualmente da un motto.

Ogni elettore, oltre ad esprimere il voto di lista segnando con una crocetta l'apposito riquadro, potrà esprimere preferenze per uno o più candidati della lista votata e/o inserire eventualmente altri nominativi, anche di liste diverse, fino alla concorrenza del numero dei componenti da eleggere.

In assenza di voto di lista, le preferenze espresse su liste diverse comportano l'annullamento della scheda. Le indicazioni delle sole preferenze in una lista significano votazione della lista stessa.

Risulteranno eletti nell'ordine delle preferenze riportate, fino alla concorrenza dei due terzi dei seggi disponibili, i candidati più votati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, sempre sulla base delle preferenze individuali, i candidati più votati della lista risultata seconda per numero di voti, fino alla concorrenza di un terzo dei seggi disponibili.

Art. 16

Nel caso di presentazione di una sola lista, questa dovrà essere considerata aperta e, quindi, a carattere indicativo. Ogni votante potrà esprimere la propria preferenza, sostituendo anche tutti i nominativi. Anche in questo caso l'elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti i candidati e i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali. A pari voti soccorre la maggiore età.

Art. 17

Costituitasi la Commissione Elettorale di Seggio –al quale ha diritto di partecipare anche un rappresentante di ciascuna lista- uno dei membri, controllata l'identità del delegato, stacca dalla delega il tagliando per l'elezione.

Il Presidente di Seggio gli consegna la scheda per la votazione, dopo averla autenticata con la sua firma.

Dopo aver espresso il voto, il delegato riconsegna la scheda al Presidente, che la depone nell'urna. Uno scrutatore annota l'avvenuta votazione apponendo la sua firma accanto al nome del delegato nell'elenco di cui all'art. 3, lettera a).

Art. 18

Chiusa la votazione all'ora prefissata (o dopo la votazione di tutti gli elettori) il Presidente di Seggio controlla che il numero delle schede depositate nell'urna corrisponda al numero dei delegati che hanno effettivamente votato, procede allo scrutinio e redige il verbale delle operazioni della Commissione.